

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-527/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/65/CE — Politica dei trasporti — Sicurezza degli impianti portuali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2009/C 256/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310, pag. 28).

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 18 di tale direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 19 del 24.1.2009.

Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-280/09)

(2009/C 256/13)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe ⁽¹⁾,

non avendo proceduto ad informarne la Commissione ai sensi dell'art. 16 del detto atto, e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per l'applicazione degli artt. 26, n. 3, e 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽²⁾, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati regolamenti nn. 273/2004 e 111/2005, e

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento n. 273/2004 è entrato in vigore il 18 agosto 2005, e il regolamento n. 111/2005 il 15 febbraio 2005, risultando applicabile a partire dal 18 agosto 2005.

La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione sui provvedimenti adottati dalla Repubblica portoghese per dare esecuzione alle disposizioni dei regolamenti in oggetto menzionate in precedenza, e non disponendo di altri elementi d'informazione che le consentano di concludere che i provvedimenti necessari siano stati adottati, presuppone che la Repubblica portoghese non ha ancora adottato le dette misure, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei detti atti.

⁽¹⁾ GU L 47, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2005, L 22, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-281/09)

(2009/C 256/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Vignon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, consentendo violazioni flagranti, reiterate e gravi delle disposizioni di cui all'art. 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, mirante al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'esercizio di